

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 1829

**Statuto dell'associazione  
"AssoMentoring - Associazione Professionale  
Internazionale di Mentoring"**

**Articolo 1**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DISCIPLINA - DURATA**

1.1 È costituita, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, una libera associazione senza scopo di lucro, apolitica e a-partitica, di carattere internazionale, tra mentori professionisti, denominata **"AssoMentoring - Associazione Professionale Internazionale di Mentoring"**, d'ora innanzi per brevità più semplicemente "Associazione"

1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma. L'Associazione inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali e rappresentanze.

1.3 L'Associazione è disciplinata - oltre che dal Codice civile, dalle norme di legge in materia, dalla predetta legge n. 4/2013 - dal presente Statuto, dal suo atto costitutivo e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi, aspetti organizzativi o attività.

1.4 L'Associazione è costituita senza limiti di durata.

**Articolo 2**

**SCOPO E ATTIVITÀ**

2.1. L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) definire il profilo professionale di Mentore Professionista per i propri associati;
- b) definire gli standard formativi che consentono l'accesso alla Associazione;
- c) rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e di qualificazione dei servizi per l'Italia ai sensi dell'art. 4 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) tutelare la specifica attività svolta dai Mentori Professionisti;
- e) riconoscere specifici iter formativi secondo gli standard di cui al punto b) del presente comma;
- f) realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'Associazione;
- g) realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione dei soci;
- h) definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente (Formazione Permanente), nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo;
- i) realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio;

- j) vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni;
- k) stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore del Mentoring, sia italiani che internazionali;
- l) predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;
- m) favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione del Professional Mentoring;
- n) svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;
- o) realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari;
- p) promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di Professional Mentoring anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale;
- q) rappresentare a livello internazionale il Professional Mentoring all'interno di altre associazioni internazionali, in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.

### **Articolo 3**

#### **SOCI**

3.1 Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ovvero che vi abbiano aderito ai sensi dell'apposito articolo I BIS dell'atto costitutivo.

3.2 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano conseguito idonei titoli professionali così come definiti dall'Associazione attraverso l'emanazione di specifici regolamenti interni, delle indicazioni contenute nel Manuale di Training e Qualificazione in Professional Mentoring predisposto dall'Associazione ed abbiano superato l'esame di valutazione professionale promosso dall'Associazione stessa.

In particolare, coloro che aderiranno all'Associazione si distinguono, fermo quanto sopra indicato circa i soci fondatori, in:

**- SOCI MENTORI:**

- Essential Mentor;
- Technician Mentor;
- Master Mentor;

**- SOCI MENTORI FORMATORI:**

- Instructor Mentor;
- Trainer Mentor;
- Master Trainer Mentor;

**- SOCI MENTORI SUPERVISORI:**

- Supervisor Mentor;
- Master Supervisor Mentor.

3.2 L'ammissione dei Soci, tranne che dei soci fondatori, e

il passaggio di Status, come elencato all'art. 3.1, avviene su domanda degli interessati nei termini stabiliti dai regolamenti interni e dalle indicazioni contenute nel Manuale di Training e Qualificazione in Professional Mentoring predisposto dall'Associazione.

3.3 L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

3.4 I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente Statuto;
- b) all'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'Associazione;
- c) all'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'Associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento permanente;
- d) a favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.

3.5 Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annua stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ovvero, solo per il primo periodo successivo alla costituzione, stabilita in sede di atto costitutivo.

3.6 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3.7 Le quote associative ed ogni altro contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo è a fondo perduto e il Socio receduto, escluso o decaduto, così come i suoi eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

3.8 La qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni volontarie;
- b) in caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso;
- c) in caso di morosità nel pagamento della quota sociale per due anni;
- d) in caso di condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall'Associazione;
- e) per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri.

3.9 La perdita della qualità di Socio comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Associazione.

3.10 I Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, hanno diritto di voto in Assemblea, hanno il diritto di eleggere gli Organi sociali. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i soci.

#### **Articolo 4**

##### **PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

4.1 Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costi-

tuiti da:

- a) quote associative annue;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche;
- c) contributi straordinari dei Soci;
- d) proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'Associazione per: ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione dell'attività di counseling professionale;
- e) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- f) beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- g) contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

4.2 Le quote associative annue devono essere pagate in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione dopo il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

4.3 Le uscite dell'Associazione sono costituite da:

- a) uscite per la gestione annuale dell'esercizio;
- b) uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare lo stato patrimoniale dell'Associazione.

4.4 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, salvo per il primo esercizio sociale che potrà essere di durata inferiore all'anno solare ed i cui termini sono fissati nell'atto costitutivo.

## **Articolo 5**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

5.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Comitato Scientifico;

Le cariche elettive di cui al comma 1 del presente articolo sono tra di sé incompatibili. Non vi è incompatibilità fra

le cariche di Tesoriere e di Segretario Generale.

## **Articolo 6**

### **ASSEMBLEA**

6.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci e viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

6.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

6.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni con indicazione del giorno e del luogo dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata e svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante posta elettronica certificata, precedentemente comunicata, oppure, in caso di assenza, con e-mail ordinaria con risposta di ricezione e conferma da parte del destinatario, da inviarsi a tutti i soci.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

6.4 Nel caso di adunanza a distanza nella forma di audio/video conferenza su piattaforme digitali si può fare ricorso alla votazione elettronica on line o e-voting, nel rispetto dei principi di segretezza e di libertà di partecipazione prevista per le elezioni. Il voto a distanza è espresso mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica certificata ai sensi della normativa di riferimento.

Anche nel caso di adunanza in presenza per le votazioni si può esprimere il proprio voto attraverso la votazione elettronica on line mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche che assicurano la partecipazione al voto di tutti i presenti muniti di consueti strumenti elettronici.

6.5 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di cui all'articolo 3 del presente Statuto. Ogni socio è titolare di un voto. È am-

nesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

6.6 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti.

6.7 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

6.8 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse sarà redatto verbale.

Tuttavia, per le votazioni di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 6.10 occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

6.9 All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti prerogative:

- a) discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione annuali, salvo quanto previsto in sede di atto costitutivo;
- d) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

6.10 All'Assemblea straordinaria spettano le seguenti prerogative:

- a) modifiche statutarie;
- b) incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- c) scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

## **Articolo 7**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

7.1 L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette).

7.2 Possono eleggere i membri del Consiglio Direttivo tutti i soci di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

7.3 Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

7.4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4

(quattro) anni e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

7.5 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario Generale.

7.6 Qualora nel corso del mandato vengano meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, essi sono sostituiti fra i primi dei non eletti ed i sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri già in carica. Nel caso, però, vengano a mancare più della metà dei consiglieri, sarà necessario convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7.7 Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea. Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo Statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi., potrà deliberare che il compimento di specifiche attività sia posta in essere, previa conforme delibera del Consiglio Direttivo stesso, da procuratori speciali all'uopo da nominarci anche tra terzi estranei all'Associazione.

7.8 In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) è l'organo di politica professionale dell'Associazione, elabora i pareri dell'Assemblea e li trasforma in indirizzi operativi;
  - b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
  - c) propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali;
- è in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili e di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominate, a tutti i soci, ai lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi statutari durante la vita dell'Associazione;
- d) procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei Soci;
  - e) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci, salvo quanto previsto in sede di atto costitutivo;
  - f) è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento

dei regolamenti interni all'Associazione.

7.9 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni con convocazione fatta a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.10 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

7.11 Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

7.12 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.

#### **Articolo 8**

##### **PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

8.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. Tali poteri potranno essere attribuiti in via transitoria in sede di atto costitutivo ad uno dei soci fondatori.

8.2 Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procura a terzi per il compimento di atti nell'interesse dell'associazione. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

#### **Articolo 9**

##### **TESORIERE E SEGRETARIO**

9.1 Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, relaziona al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

9.2 Il Segretario Generale, su incarico del Consiglio Diret-

tivo, cura la gestione organizzativa dell'Associazione.

#### **Articolo 10**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

10.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

10.2 Possono eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i soci di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

10.3 Almeno uno dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali, eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

10.4 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

10.5 Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

#### **Articolo 11**

##### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

11.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

11.2 Possono eleggere i membri del Collegio dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

11.3 Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

11.4 Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità.

11.5 I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

11.6 Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

11.7 Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra questi e l'associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dai regolamenti interni.

#### **Articolo 12**

##### **COMITATO SCIENTIFICO**

12.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'Associazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico il quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina, provvede a segnalare al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale ratifica della nomina. Il Consiglio Direttivo può non approvare le nomine senza alcuna motivazione.

12.3 Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci di cui all'articolo 3 del presente Statuto nonché soggetti esterni all'Associazione, purché abbiano riconosciuti titoli

o meriti tecnico-scientifici nel campo del Professional Mentoring oppure nel campo delle Help Profession.

12.4 I componenti del Comitato Scientifico devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

### **Articolo 13**

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

13.1 Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente Statuto e dei suoi regolamenti interni viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio Direttivo, al socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno in materia di procedimento disciplinare.

### **Articolo 14**

#### **INCOMPATIBILITÀ**

14.1 Non sussistono per i Soci dell'Associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi ove consentito dalle norme di legge.

14.2 I membri del Consiglio Direttivo possono essere anche soci di altre associazioni, direttamente o indirettamente, concorrenti all'Associazione.

### **Articolo 15**

#### **SCIoglIMENTO**

15.1 È causa di scioglimento dell'Associazione la riduzione del numero di soci a meno di 5 (cinque).

15.2 Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

15.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **Articolo 16**

#### **DISPOSIZIONI FISCALI**

16.1 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

16.2 Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

16.3 La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmisibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

### **Articolo 17**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

17.1 Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme

statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio Direttivo, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

**Articolo 18**

**RINVIO**

18.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e sue modifiche o integrazioni.

**Articolo 19**

**NORMA TRANSITORIA**

In sede di atto costitutivo, i costituenti potranno affidare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la legale rappresentante in via transitoria ad uno dei soci fondatori.

**Roma, 5 (cinque) maggio 2022 (duemilaventidue)**

F.to:

PARROTTO RUGGERO

PELLEGRINI SILVIA

FIorentino LUCIA

FINOTTO MICHELE

13/05/2022

F.to:

FINOTTO MICHELE nel nome

**Francesco Madeo Notaio - impronta del Sigillo**